



8/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Grazia Bacchi Presidente

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità – celebrato con rito abbreviato, ai sensi dell'articolo 130, comma 1 del codice della giustizia contabile (c.g.c.), approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successivamente modificato - iscritto al n. 14707 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di

- Marta TURELLO, nata a Udine il 5 marzo 1966, c.f. TRLMRT66C45L483W, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Carnelutti (p.e.c.: federico.carnelutti@avvocatiudine.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo, in Udine, via Gorghi, n. 6.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in camera di consiglio del 22 febbraio 2024, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Marta Mariani, il relatore, consigliere Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella

persona del viceprocuratore generale Mariapaola Daino, e l'avv.

Mario Cliselli, in sostituzione dell'avv. Federico Carnelutti,

nell'interesse della convenuta.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto depositato l'11 luglio 2023 e notificato il giorno 25 seguente, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato Marta TURELLO per sentirla condannare al pagamento, a favore del *<Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR) - Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Istituto Comprensivo "Antonio Coceani" di Pavia di Udine (UD)>*, della complessiva somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.

II. La contestazione attorea - rivolta contro la convenuta nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di *<insegnante di Storia e Geografia presso la Scuola Secondaria di I grado "Caterina Percoto">* del predetto Istituto Comprensivo - riguarda il presunto danno dalla stessa arrecato *"all'immagine della Pubblica Amministrazione di appartenenza"*, quale conseguenza della sua *"biasimevole condotta [...] concretizzata in molteplici episodi di abuso della [propria] posizione dominante in qualità di docente nei confronti di alunni minorenni, pertanto in condizione di particolare soggezione morale e psichica, attraverso minacce, dirette e indirette, sia inerenti alla vita scolastica che alla sfera eminentemente personale degli studenti,*

oltre che con atti di vera e propria violenza fisica e psicologica”.

II.1. Evidenzia, in particolare, la Procura regionale che, per tali fatti, la convenuta è stata sottoposta a procedimento penale *“concluso con la sentenza n. 505/2019 del G.U.P. del Tribunale di Udine, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., depositata il 15.07.2019 e divenuta irrevocabile in data 31.07.2019, con la quale alla [stessa] è stata applicata la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale”* e con dichiarazione di estinzione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di insegnante, precedentemente disposta.

II.2. Evidenzia, altresì, l’Ufficio requirente, da un lato, *<che i comportamenti antigiuridici posti in essere dalla prof.ssa Turello - oggetto [del presente giudizio] e del [predetto] procedimento penale - hanno, altresì, dato impulso al procedimento disciplinare conclusosi con il decreto prot. n. 0007059 del 30.07.2020 del Direttore Generale dell’USR FVG [...] di irrogazione della “sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per n. 6 (sei) mesi [...] e utilizzazione in compiti diversi [...] presso l’Ambito Territoriale di Udine”, dove [la stessa] risulta tuttora prestare servizio>*; dall’altro, che *“- sempre per analoghe e reiterate condotte di aggressività, offesa e mortificazione nei confronti dei propri alunni – [le] erano già state comminate sanzioni disciplinari nei precedenti anni scolastici”.*

II.3. La Procura – nell’espone ampiamente le ragioni di fatto, incluso il relativo compendio probatorio, e di diritto a sostegno della domanda –

riferisce, inoltre, che *“la prof.ssa Turello ha ammesso il compimento delle condotte così come attribuitele, pur se riferendole ad un periodo nella quale sarebbe stata gravata da pesanti e serie preoccupazioni”*.

III. Dopo le contestazioni preliminari di responsabilità, formulate con l'invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 16 marzo 2023 e notificato il giorno 31 seguente, rimaste senza riscontro, la Procura ha depositato presso questa Sezione giurisdizionale l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, poi notificato, in uno col decreto di fissazione d'udienza, alla convenuta.

IV. Quest'ultima – nel costituirsi con memoria depositata il 20 novembre 2023 – ha formulato istanza di ammissione al rito abbreviato di cui all'articolo 130, comma 1 c.g.c., chiedendo la definizione alternativa del giudizio, *“mediante il pagamento della somma di euro 3.000,00 (tremila/00), importo non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”, “in ragione del concorde parere del Pubblico Ministero”*; all'istanza in argomento sono allegati tale parere favorevole, reso dal Requirente il 29 agosto 2023, e la corrispondente istanza datata 4 agosto e depositata il giorno 9 seguente.

IV.1. A sostegno della richiesta nei predetti termini, la difesa valorizza, tra l'altro, *“la resipiscenza manifestata dall'interessata nonché il significativo periodo di tempo trascorso dalle condotte a suo tempo contestate, cui ha fatto seguito, da ormai oltre tre anni, un ininterrotto servizio sempre alle dipendenze del MIUR senza criticità di sorta”*.

V. Con decreto n. 6/2023 del 15 dicembre 2023, adottato a valle della camera di consiglio del giorno precedente, questa Sezione giurisdizionale ha:

V.a. determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio in euro 3.000,00 (tremila/00);

V.b. stabilito il termine perentorio di trenta giorni, dalla comunicazione del predetto decreto, per il versamento della predetta somma a favore del Ministero dell'istruzione e del merito;

V.c. fissato l'odierna udienza in camera di consiglio per l'accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma medesima;

V.d. fissato al decimo giorno che precede l'odierna udienza in camera di consiglio il termine per il deposito, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, della prova dell'avvenuto versamento.

VI. Il citato decreto n. 6/2023 del 15 dicembre 2023 è stato comunicato al difensore della convenuta in pari data.

VII. Il 6 febbraio 2024, la difesa della convenuta, in esecuzione del decreto in argomento, ha depositato:

1) copia della prima pagina della nota con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Direzione Generale, Ufficio I) ha indicato alla stessa difesa le modalità per l'esecuzione del pagamento;

2) copia di disposizione di bonifico del 5 gennaio 2024, per l'importo di euro 3.000,00 (tremila), a favore del "tesoro dello stato" presso la Banca d'Italia, versamenti di tesoreria, riferito

a: *“MARTA TURELLO-PAG.TO PER DEF. GIUDIZIO CON*

RITO ABBREV. DDECR. CORTE DEI CONTI-SEZ.

GIUDIZ.PER FVG-TS 6-2023 CAP. 3426 CAPO 13 ART. 1”

(eseguito secondo le predette indicazioni);

3) copia della comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale

della corrispondente quietanza di entrata (Banca d’Italia, Sede

di Trieste, prot. n. 0109046/24 del 17 gennaio 2024: *“R.V. n.*

1349 emessa in data 09.01.2024 di € 3.000,00 – capo 13

capitolo 3426 art. 01 Tesoreria dello Stato di Trieste”);

4) copia della nota con cui lo stesso l’Ufficio Scolastico Regionale

ha trasmesso al difensore della convenuta la predetta

comunicazione e del relativo messaggio di posta elettronica

certificata (prot. n. 1325 del 30 gennaio 2024).

Con la stessa nota di deposito, la difesa della convenuta ha concluso

per la definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’articolo 130

c.g.c., *“con compensazione delle spese processuali, in ragione della*

condotta resipiscente della convenuta documentata nella comparsa di

costituzione e risposta ovvero, in mero subordine, con pagamento

delle stesse, riferite al rito camerale, in percentuale non superiore a

quella, quantificata dalla condanna, pari al 30% della pretesa

azionata con l’atto di citazione”.

IX. Nell’udienza in camera di consiglio del 22 febbraio 2024, il

Pubblico Ministero ha concluso per la definizione alternativa del

giudizio con condanna alle spese; il difensore della convenuta ha

richiamato le conclusioni di cui alla predetta nota di deposito con

particolare riferimento alla pronuncia sulle spese, aderendo alla richiesta del Pubblico Ministero per il resto.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'articolo 130, comma 1 c.g.c. prevede che *“In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”*.

Secondo il comma 6, primo periodo dello stesso articolo 130 c.g.c., *“Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno”*.

Il successivo comma 7 prevede, poi, che *“In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”*.

Ai sensi del comma 8, infine, *“Il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese”*.

2. Orbene, dalla documentazione depositata dalla difesa della convenuta emerge che, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione creditrice, il 5 gennaio 2024 è stato ordinato il bonifico della somma di euro 3.000,00 a favore del *“tesoro dello stato”*, presso la Banca d'Italia, e che quest'ultima, il 9 gennaio seguente, ha acquisito l'importo in parola.

In altri termini, la convenuta ha correttamente e tempestivamente eseguito il decreto n. 6/2023 del 15 dicembre 2023, adottato ai sensi dei testé citati comma 6 e 7 dello stesso articolo 130 c.g.c..

2.1. Conseguentemente, va dichiarata, nei confronti della convenuta medesima, l'intervenuta definizione alternativa del giudizio mediante l'avvenuto pagamento dell'importo di euro 3.000,00 (tremila).

3. Per il regolamento delle spese di giustizia, previsto dall'articolo 130, comma 8 c.g.c., ritiene il Collegio che, alla luce dell'articolo 31, comma 3 del predetto codice, non sussistano le condizioni previste per la compensazione, anche solo parziale, delle stesse e che pertanto esse - liquidate a favore dello Stato, come in dispositivo - vadano poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando:

a. dichiara – nei confronti della convenuta Marta TURELLO, nata a Udine il 5 marzo 1966 - l'intervenuta definizione alternativa del

giudizio, mediante l'avvenuto pagamento, a favore del “tesoro dello stato”, presso la Banca d'Italia, della somma di euro 3.000,00 (tremila/00);

b. condanna Marta TURELLO al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 292,20 (duecentonovantadue/20).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

L'estensore

Il Presidente

Paolo Gargiulo

Grazia Bacchi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Trieste, 22 febbraio 2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)